

**N. 00043/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01320/2014 REG.RIC.
N. 01480/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2014, proposto da:

Comune di San Ferdinando di Puglia, in persona del Sindaco *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiano Amati, con domicilio eletto
presso Giovanni Antonio Rampino in Roma, viale di Villa Pamphili, n. 33;

contro

Links Management & Technology S.p.a., in persona del legale
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi
Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San
Lorenzo il Lucina, n. 26;

sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2014, proposto da:

Links Management & Technology S.p.a., in persona del legale
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi
Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Bocca di
Leone, n. 78;

contro

Comune di San Ferdinando di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiano Amati, con domicilio eletto presso Giovanni Antonio Rampino in Roma, viale di Villa Pamphili, n. 33;

per la sospensione ex art. 111 c.p.a.

quanto al ricorso n. 1320 del 2014 ed al ricorso n. 1480 del 2014:

della sentenza del Consiglio di Stato n. 857/2015, resa tra le parti, concernente condanna al risarcimento danni per annullamento della gara per l'affidamento del servizio per la valorizzazione del patrimonio culturale ambientale della "Puglia imperiale"

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Links Management & Technology S.p.a. e di Comune di San Ferdinando di Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Consiglio di Stato n. 857/2015;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Fabiano Amati e Saverio Sticchi Damiani;

Considerato che occorre disporre la riunione dei fascicoli n. 1320/2015 e n. 1480/2015, dal momento che quest'ultimo risulta essere stato creato per mero errore quale duplicazione del primo.

Rilevato che nella fattispecie non ricorrono i presupposti di eccezionale gravità ed urgenza richiesti dall'art. 111 c.p.a., dal momento che il dovuto pagamento della somma in questione non porterebbe alla paralisi dell'ente, ma soltanto all'eventuale e non meglio precisata impossibilità di portare a compimento alcune opere pubbliche o erogare alcuni servizi pubblici, peraltro, non indicati dall'ente comunale istante.

Considerato che il TAR per la Puglia ha già ordinato in sede di ottemperanza con autonoma pronuncia del 18 dicembre 2015, n. 1643 l'esecuzione della sentenza dello stesso TAR n. 1534/2013, confermata dalla pronuncia di questo Consiglio n. 857/2015, di cui si chiede l'esecuzione, sicché la sospensione di quest'ultima pronuncia non suspenderebbe l'efficacia della citata sentenza n. 1643/2015 resa in sede di ottemperanza dal TAR per la Puglia, sì da far venir meno il pericolo paventato dall'odierna istante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Riunisce i fascicoli n. 1320/2015 e n. 1480/2015 e respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1320/2014 e n. 1480/2015).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

Raffaele Prospero, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)